

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Giovanni Di Bartolomeo	Presidente
- Avv. Chiara Sabatini	Vice Presidente
- Avv. Daniela Terreri	Cons. Segretario
- Avv. Patrizio Cipriani	Cons. Tesoriere
- Avv. Emanuele Calista	Consigliere
- Avv. Valentina Corcione	Consigliere
- Avv. Maria Croce	Consigliere
- Avv. Roberto De Rosa	Consigliere
- Avv. Laura Di Tillio	Consigliere
- Avv. Monica Galasso	Consigliere
- Avv. Gianluca Giordano	Consigliere
- Avv. Alba Ronca	Consigliere
- Avv. Lucio Schiona	Consigliere
- Avv. Claudia Tambone	Consigliere
- Avv. Antonella Zuccarini	Consigliere

o o o

L'anno **2020**, il giorno **04** del mese di **agosto**, alle ore **10.00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Croce, Ronca e Schiona, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
 - 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
 - 3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE TAMBONE)
- ORE 11.00
- 4) CONVOCAZIONE DOTT. *
 - 5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
 - 6) OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC ALL'ORDINE - ART. 37 D.L. 76/2020 (RELATORE TERRERI)
 - 7) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)
 - 8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE)
 - 9) COMUNICAZIONE SOGET ANNULLAMENTO QUOTE EX ART. 4, COMMA 3, D.L. 23/10/2018, N. 119 (RELATORE CIPRIANI)
 - 10) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE)
 - 11) AVVIO PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVVOCATI MOROSI CONTRIBUTO 2019: REG. CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7 (RELATORE CIPRIANI)
 - 12) OPINAMENTI
 - 13) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE BANDO 13/2017 - PROGETTO MEDIAZIONE PENALE (RELATORE SABATINI)

14) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

15) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

16) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (30/07/2020), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che in data 31/07/2020 è pervenuta la lettera del Procuratore della Repubblica di Pescara relativa al deposito atti mediante prenotazione, nulla osta al rilascio del certificato ex art. 335 c.p.p., denunce esposti (c.d. notizie di reato) trasmesse da privati, compresi avvocati, per posta elettronica, con allegate due direttive interne dell'Ufficio. Il Consiglio ne prende atto e dispone l'invio di una lettera informativa agli Iscritti con allegato il provvedimento della Procura.

b) Il Presidente rende noto che dal COA di Roma è pervenuta comunicazione sull'iniziativa di Coworking promossa da Cassa Forense con la collaborazione del COA di Roma. Il Consiglio ne prende atto.

c) Il Presidente rende noto che l'Avv. * ha trasmesso per conoscenza al COA la proposta di archiviazione del procedimento disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio ne prende atto.

d) Il Presidente rende noto che il CNF ha comunicato la seduta di trattazione del ricorso presentato dall'Avv. * avverso la decisione con la quale il COA di Pescara gli ha inflitto la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 2. Il Consiglio ne prende atto.

e) Il Presidente rende noto che il Comune di Ortona ha trasmesso l'avviso pubblico di riapertura dei termini di iscrizione nell'elenco interno di avvocati per l'affidamento di incarichi di difesa dell'Ente nei giudizi civili, penali, amministrativi e tributari.

Il Consiglio, preso atto della conformità dell'avviso pubblico alla normativa sull'equo compenso, delibera di darne comunicazione agli Iscritti con lettera informativa, tenendo conto del termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato al 31/08/2020, ore 12,00.

f) Il Presidente rende noto che il CDD di Campobasso, con pec del 03/08/2020, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

g) Il Presidente rende noto che la dipendente dott.ssa Lamonaca Cristina ha comunicato che con DD n. 252 del 31 luglio 2020 è stata revocata la procedura di mobilità ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001 e dell'art. 57 CCNL comparto Università per la quale in data 14/10/2019

aveva depositato richiesta di mobilità volontaria ex art. 30 D. Lgs. 165/2001 ed in data 17/10/2020 era stato rilasciato da questo Consiglio il relativo nulla osta. Il Consiglio ne prende atto.

h) Il Presidente rende noto che in data 04/08/2020 è pervenuto dalla Prefettura di Pescara una bozza di Protocollo d'intesa relativo all'accesso al credito e alla prevenzione e contrasto dell'usura e di altri fenomeni distortivi dell'economia legale. Il Consiglio ne prende atto e delega il Cons. Segretario a partecipare all'incontro fissato per il giorno 07/08/2020 alle ore 11,00 presso la Prefettura.

i) Il Presidente rende noto che il CNF con pec in data 04/08/2020 ha notificato la sentenza n. */2020 emessa nel ricorso n. */17 R.G. presentato dall'Avv. * avverso la decisione in data 20/03/2014 con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pescara gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi 8. Con successiva pec, sempre in data 04/08/2020, il CNF ha comunicato che la notifica della suddetta sentenza all'Avv. * è avvenuta in data 04/08/2020.

Il Consiglio,

-considerato che l'Avv. * già versa in situazione di sospensione amministrativa tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 29, comma 6, L. 247/12 per mancato pagamento del contributo annuale di iscrizione;

- tenuto conto che la sanzione disciplinare interdittiva della professione deve essere immediatamente applicata alla data di esecutività della sentenza disciplinare, non potendosi attendere, per l'esecuzione della sanzione disciplinare, il venire meno (per revoca a seguito del pagamento del contributo annuale) della sanzione amministrativa;

- delibera di applicare all'Avv. * con decorrenza immediata la sospensione disciplinare per la durata di mesi otto dalla data di notifica della decisione del CNF e che, pertanto, la sospensione amministrativa in corso resterà sospesa per la durata della sospensione disciplinare irrogata, iniziando poi nuovamente a decorrere alla cessazione della esecuzione disciplinare.

3) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE TAMBONE)

ACCREDITAMENTI

Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta pervenuta in data 23/07/2020 dall'Avv. Andrea Cocchini in qualità di Presidente dell'AIGA, nonché la documentazione integrativa pervenuta in data 31.07.2020 per l'accreditamento del convegno "Il ruolo dell'Avvocato dopo la pandemia, criticità e prospettive future", tenutosi in Pescara presso l'Aula Alessandrini del Tribunale in data 29/07/2020, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 2 C.F. in materia di ordinamento professionale.

ATTESTATI

Il Consiglio, esaminata la proposta della commissione formazione delibera di rilasciare l'attestato di formazione continua per il triennio 2017/2019 all'avv.to TORELLI Alessandra.

Alle ore 11,10 entra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Croce.

4) CONVOCAZIONE DOTT. *

Viene introdotto il dott. * che, a domanda del Presidente, risponde: "...omissis...". Il * chiarisce i fatti di cui al processo penale in corso dichiarando la sua estraneità ad ogni condotta penalmente perseguibile.

Il Consiglio invita il dott. * a voler depositare presso gli Uffici dell'Ordine la documentazione del processo penale relativa al fascicolo del P.M. ed alla trascrizione delle dichiarazioni testimoniali del primo grado entro 30 giorni. Riserva all'esito di decidere sulla domanda di iscrizione.

5) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

- a) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati i dott.ri De Marco Jacopo e Giansante Chiara, come da separati e distinti provvedimenti;
- b) prendere atto della istanza 03/08/2020 dell'Avv. * di sospensione volontaria a tempo indeterminato dall'esercizio della professione forense ai sensi dell'art. 20 comma 2 L. 247/12, con decorrenza dalla data della domanda e delibera di darne comunicazione all'iscritto, agli Uffici Giudiziari del Distretto e ai Consigli dell'Ordine d'Italia.

6) OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC ALL'ORDINE – ART. 37 D.L. 76/2020 (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio,

visto l'art. 37 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (cd. Decreto Semplificazione), che modifica la disciplina vigente in ordine all'obbligo per i professionisti iscritti negli albi di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (ora domicilio digitale) ai rispettivi Ordini;

udita la relazione del Cons. Segretario Terreri;

delibera di invitare gli iscritti che non hanno ancora proceduto alla comunicazione del domicilio digitale, ad effettuarla senza indugio.

7) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 14/02/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione all'intimazione di sfratto per finita locazione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 16/06/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 20/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, vista

l'integrazione documentale del 31.07.2020 in cui è contenuta anche altra copia della istanza di ammissione al PSS completa anche della firma del difensore che risultava invece omessa nella copia precedentemente caricata, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 21/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di impugnazione provvedimento di revoca del gratuito patrocinio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di impugnazione del riconoscimento di paternità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 24/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria in sostituzione del Cons. Ronca Alba e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per l'affidamento del figlio minore ex articoli 316 e 337 bis c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra * ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di

divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 28/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, relativamente al procedimento per il risarcimento danni da responsabilità sanitaria dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * ed il DOTT. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 28/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per il pagamento del difensore d'ufficio dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro l'AVV. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per responsabilità extracontrattuale dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro i sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex art.316 c.c. per la regolamentazione del figlio nato fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 29/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di esecuzione immobiliare dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 29/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di esecuzione immobiliare dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente al sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 30/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento ex artt. 316 e 337 bis cc sulla regolamentazione della filiazione nata fuori dal matrimonio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * l'*) depositata in data 30/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di separazione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 31/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la

relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. per la divisione di beni immobili dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la * E *, ed il *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 31/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio congiunto da proporre dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA unitamente alla sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza n. 2020/* dei sig.ri * (nato a * il *) e * (nata a * il *) in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore * (nata a * il *), depositata in data 31/07/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per responsabilità civile da reato dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Giordano Gianluca, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento l'ammissione al passivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza n. 2020/* dei sig.ri * (nata a * il *) e * (nato a * il *) depositata in data 03/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale consensuale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esamina l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/08/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda di pensione di reversibilità dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l'*, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

8) QUESTIONI PRATICA (RELATORE CORCIONE)

Nulla da deliberare.

9) COMUNICAZIONE SOGET ANNULLAMENTO QUOTE EX ART. 4, COMMA 3, D.L. 23/10/2018, N. 119 (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio, udito il Cons. tesoriere,

letta la comunicazione in data 29/07/2020 con la quale la SOGET ha inviato l'elenco delle quote annullate fino a mille euro contenute in ingiunzioni di pagamento ai sensi del D.L. 23/10/2018, n. 119, art. 4, comma 3, manda al Cons. Tesoriere per gli adempimenti di conseguenza.

10) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE)

A) RICHIESTA PARERE AVV. *

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'Avv. *, la quale chiede se costituisce violazione di norme deontologiche l'ipotesi in cui l'avvocato di una parte, ammessa al gratuito patrocinio, chieda direttamente al proprio cliente il compenso per l'attività svolta, qualora la parte rinunci ad intraprendere l'azione in prossimità del deposito dell'atto introduttivo del giudizio;

- udita la relazione del Consigliere Corcione;

dopo ampia discussione, delibera di trattare il presente punto ad una prossima seduta.

Alle ore 12,45 esce dall'aula il Cons. Zuccarini.

B) RICHIESTA PARERE AVV. *

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. *, circa l'essere o meno "*compatibile con l'esercizio della professione forense l'insegnamento di materie **non giuridiche** nelle università e nelle scuole secondarie di secondo grado per gli iscritti all'Albo degli avvocati in data antecedente all'entrata in vigore dell'attuale legge professionale forense n. 247/2012*";

- udita la relazione del Consigliere Corcione, osserva quanto segue.

Le disposizioni che vengono in rilievo nella fattispecie in esame sono quelle di cui agli artt. 18, 19 e 65 della L. 247/2012.

L'art. 18 prevede, per quanto qui interessa, che la professione di avvocato è incompatibile "*con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato*" (art. 18, lett. d, L. 247/2012).

L'art. 19 stabilisce le eccezioni alle norme sulla incompatibilità disponendo, al primo comma, che "*in deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici*".

L'articolo 65 regola la disciplina transitoria ed al 3° comma, per quanto qui interessa, precisa che "*L'articolo 19 non si applica agli avvocati già*

iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali restano ferme le disposizioni dell'articolo 3, quarto comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni."

Nel vigore della precedente disciplina dell'ordinamento forense, il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 3, nel prevedere in via generale l'incompatibilità tra lo svolgimento della professione di avvocato e la sussistenza di un impiego pubblico, stabiliva un'eccezione (quarto comma, lettera a) per "*i professori e gli assistenti delle Università e degli altri Istituti superiori ed i professori degli Istituti secondari*".

E' dunque soltanto con la normativa sopravvenuta che l'eccezione al regime della incompatibilità deve ritenersi venuto meno, ma soltanto per coloro che fossero stati iscritti all'albo in epoca successiva all'entrata in vigore della legge (cfr. Cass. SS.UU. sentenza n. 18176/2017).

Alla luce di quanto precede, è parere del Consiglio che non sussista incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'attività di docente in materie "non giuridiche" (nelle Università e nelle scuole secondarie di secondo grado) nell'ipotesi in cui l'avvocato risulti iscritto all'albo prima dell'entrata in vigore della legge di riforma forense n. 247/2012.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

Alle ore 12,55 rientra in aula e partecipa alla seduta il Cons. Zuccarini.

A questo punto il Consiglio delibera di modificare la trattazione degli argomenti di cui all'o.d.g. rispetto a quanto previsto nella lettera di convocazione.

Gli argomenti all'o.d.g. vengono, pertanto, trattati nell'ordine seguente.

11) AVVIO PROCEDIMENTO SOSPENSIONE AVVOCATI MOROSI CONTRIBUTO 2019: REG. CNF N. 3/2013 ART. 5 E 7 (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio,

udito il Tesoriere,

vista la delibera del 20/03/2020 con la quale il CNF ha sospeso la riscossione del contributo dovuto dai COA fino al 30 settembre 2020;

preso atto che ad oggi vi sono iscritti che risultano morosi per l'anno 2019 e che ai sensi dell'art. 29, comma 6, L. 247/12 è tenuto ad avviare il procedimento di sospensione dall'esercizio dell'attività professionale;

delibera l'apertura del procedimento di sospensione nei confronti degli avvocati di seguito elencati:

- *
- *
- *
- *
- *
- *

*

*

Rinvia alla prossima seduta del mese di settembre 2020 per la formazione del calendario delle convocazioni e le comunicazioni agli interessati.

Il Consiglio visto l'art. 5 c. 3 Reg. CNF, delibera altresì di inviare al CNF l'elenco contenente i nominativi degli iscritti inadempienti nel pagamento del contributo 2019 entro la data del 30/09/2020, contestualmente alla comunicazione di versamento dei contributi riscossi per conto del CNF.

-Il Consiglio, vista altresì l'istanza con la quale l'Avv. * chiede un differimento al fine di poter provvedere al pagamento del contributo 2019, considerato che il differimento richiesto non è concedibile ma che il pagamento effettuato determinerà l'immediata interruzione del procedimento, rigetta la richiesta.

12) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * + altri / diversi € 122.909,40 di cui € 23.471,00 per i procedimenti riuniti n. */07+*/12 R.G. considerata la maggiorazione ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, € 69.896,40 per il procedimento n. */15 R.G. potendosi liquidare al minimo il compenso per la fase di trattazione e considerata la maggiorazione ex art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, € 29.542,00 per il procedimento n. */2017 R.G. potendosi liquidare il compenso al minimo per la fase di trattazione;

il tutto come da separato e distinto provvedimento.

Alle ore 13,20 esce il Cons. Cipriani.

A questo punto si riprende la trattazione dell'argomento di cui al punto **10) ESAME RICHIESTE PARERE AL COA (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI E CORCIONE)**

C) RICHIESTA PARERE AVV. *

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. *, il quale chiede:

1) se deroghi al dettato dell'art. 68 CDF l'ipotesi in cui un avvocato che abbia assistito, in sede di separazione consensuale, entrambi i coniugi possa, se espressamente autorizzato, assistere in sede di divorzio consensuale uno di essi contro l'altro (ex cliente) assistito da altro legale;

2) se tale autorizzazione possa essere inserita nella narrativa del ricorso ovvero debba essere espressa in documento separato, nella sola disponibilità dei legali delle parti;

3) se tale dichiarazione, ove redatta su documento separato, visto il tenore dell'art. 33 CDF possa essere restituita al cliente unitamente al fascicolo di parte;

- udita la relazione del Consigliere Corcione;

- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;

- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

Preliminarmente, viene in rilievo l'art. 68 "Assunzione di incarichi contro una parte già assistita" del C.D.F., il quale stabilisce che:

“1. L’avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.

2. L’avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l’oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza.

3. In ogni caso, è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

4. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi.

5. L’avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura, e viceversa.

6. La violazione dei divieti di cui al comma 1 e 4 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da uno a tre anni.”

Emerge chiaramente come risulti precluso senza limiti di tempo all’avvocato il poter assistere un coniuge o convivente more uxorio contro l’altro dopo averli assistiti congiuntamente in una precedente controversia di natura familiare.

Tale divieto è stato in più occasioni ribadito dal C.N.F.: *“L’art. 51, can. I, C.D.F. (ora art. 68) vieta al professionista, che abbia congiuntamente assistito i coniugi in controversie familiari, di assumere successivamente il mandato per la rappresentanza di uno di essi contro l’altro. Tale previsione costituisce una forma di tutela anticipata al mero pericolo derivante anche dalla sola teorica possibilità di conflitto d’interessi, non richiedendosi specificatamente l’utilizzo di conoscenze ottenute in ragione della precedente congiunta assistenza; pertanto, la norma de qua non richiede che si sia espletata attività defensionale o anche di rappresentanza, ma si limita a circoscrivere l’attività nella più ampia definizione di assistenza, per l’integrazione della quale non è richiesto lo svolgimento di attività di difesa e rappresentanza essendo sufficiente che il professionista abbia semplicemente svolto attività diretta a creare l’incontro delle volontà seppure su un unico punto degli accordi di separazione o divorzio”.* (CNF sentenza del 20 febbraio 2016, n. 19).

La giurisprudenza richiamata dall’iscritto (CNF sentenza n. 123 del 16.10.2018), secondo cui *“...il rigido tenore della predetta norma può indubbiamente ritenersi superato allorché il soggetto – alla cui tutela la norma è in parte orientata -, autorizzando espressamente il professionista a non tener conto del divieto, lo libera dal vincolo deontologico impostogli dal precetto”* afferma un principio che, ad opinione di questo Consiglio, non sembra invocabile in tema di rapporti di famiglia.

Come poc’anzi sottolineato, infatti, l’art. 68 del C.D.F. al punto 4) stabilisce un obbligo di astensione di particolare rigore tutte le volte in cui si tratti di

controversie di natura familiare: nelle quali l'obbligo di astensione opera indipendentemente dalle restanti condizioni indicate dalla norma.

Deve essere inoltre considerato che:

-nel caso di specie si tratta di un'ipotesi in cui l'oggetto dell'incarico da assumere avrebbe troppo evidenti connessioni con il precedente;

-in ragione della natura della controversia non appare possibile escludere che possano essere utilizzate in qualche modo informazioni acquisite durante la precedente fase di separazione, per di più consensuale.

Nel contesto appena compendiato l'operatività dell'obbligo di astensione non sembra possa essere rimessa alla disponibilità dell'ex assistito. Viene infatti in considerazione non soltanto l'aspetto del (potenziale o concreto) conflitto di interessi, da considerare nella disponibilità della parte, quanto soprattutto la protezione dell'interesse allo svolgimento della professione forense secondo i principi della trasparenza, della indipendenza e della lealtà, dettati a protezione dei valori superiori e collettivi.

Sarebbe dunque contrario ai precetti deontologici per l'avvocato, pur se autorizzato dalla parte in precedenza assistita, assumere un tale incarico.

Restano assorbiti i restanti due quesiti formulati.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

Alle ore 13,30 escono dall'aula i Cons. Di Tillio e Tambone.

13) COMUNICAZIONE CASSA FORENSE BANDO 13/2017 – PROGETTO MEDIAZIONE PENALE (RELATORE SABATINI).

Il Consiglio, udito il Vice Presidente Sabatini che riferisce in merito alla richiesta di integrazione pervenuta dalla Cassa Forense, ne prende atto.

14) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

Nulla da deliberare.

15) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

Nulla da deliberare.

16) VARIE ED EVENTUALI

a) Il Consiglio, riesaminata la comunicazione con la quale la Camera di Conciliazione Forense ha già trasmesso i preventivi per l'acquisto di una nuova fotocopiatrice per la segreteria dell'ODM e dell'OCC, delibera di richiedere dei preventivi per il noleggio della macchina.

b) Il Consiglio prende atto dell'esito positivo del tentativo di conciliazione svoltosi in data odierna dinanzi al Presidente dell'Ordine tra il sig. * e l'Avv. *.

Alle ore 13,50, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo